

Delibera n° 1316

Estratto del processo verbale della seduta del
25 agosto 2023

oggetto:

LR 13/2023, ART 8 COMMI DA 18 A 20. CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E L'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) PER POTENZIARE E RAFFORZARE IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;

Vista la legge regionale 13/2023 che all'articolo 8 commi da 18 a 20 stabilisce che:

- *"Al fine di potenziare e rafforzare il Sistema sanitario regionale in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza calcolati con il nuovo sistema di garanzia definito dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un atto convenzionale di collaborazione, della durata di anni due prorogabili per pari durata, con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni e ridefinita dall'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), e successive modificazioni";*

- La Regione, per le suddette finalità, *"riconosce il rimborso dei costi sostenuti da AGENAS per lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione. Nella convenzione sono disciplinate tempistiche e modalità di trasferimento dei fondi e di rendicontazione dei costi sostenuti";*

Visto il decreto del 12 marzo 2019 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), che ha istituito il nuovo sistema di garanzia dei Livelli essenziali di assistenza;

Preso atto che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (di seguito AGENAS):

- è stata istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, ai sensi del quale l'Agenzia è dotata di personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, *"con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria";*

- ha assunto la sua attuale denominazione di "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali", quale organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni;

- è un Ente pubblico non economico di rilievo nazionale e organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto dell'Agenzia, e svolge attività di ricerca, consulenza, formazione e supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

- assicura, inoltre, la propria collaborazione tecnico-operativa alle Regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dell'Agenzia;

Visti, altresì:

- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 115, recante "Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
- il D.lgs. 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" che ha disposto, agli artt. 17, 18 e 19, il riordino dell'Agenzia;
- il Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012, n. 189, che dispone, tra l'altro, il riordino dell'assistenza territoriale;
- il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 rubricato "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
- il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2021 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia in data 23 giugno 2021, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che individua quale obiettivo prioritario dell'Agenzia lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;
- il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) che, all'articolo 42, comma 2, ha affidato ad AGENAS il compito di collaborare all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza epidemiologica;
- il Decreto Legislativo 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) che, all'articolo 21, comma 1 lettera u), ha assegnato ad AGENAS il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), con l'obiettivo di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
- il Patto per la Salute, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'8 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e, in particolare, la Missione 6 "Salute", Componente 1 Definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione delle strutture ad essa deputate, che intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale ed organizzativo; PNRR e la sottoscrizione dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e ciascuna Regione e Provincia Autonoma;
- il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" che:
 - a) prevede un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza primaria;
 - b) introduce un sistema di governance territoriale orientato a garantire assistenza di prossimità e ispirato a modelli ad alta integrazione tra setting (prevenzione, ospedale, territorio, ambiti territoriali...), tra reti clinico assistenziali e tra famiglie professionali, anche attraverso l'integrazione tra il servizio sociale e quello sanitario e riconoscendo il ruolo del terzo settore;
 - c) disegna un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico;

Richiamati, in particolare, gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007), in particolare con riferimento all'attività di supporto alle Regioni in materia di innovazioni significative per quanti riguarda la razionalizzazione e la qualificazione delle attività del SSN anche al fine di favorire la diffusione nazionale, regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati;

Dato atto che il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale è stato impegnato nella gestione della pandemia da COVID-19 che ha imposto un'accelerazione dei processi di riorganizzazione in atto e nell'arco temporale di riferimento e sono state introdotte sia a livello europeo che nazionale innovazioni normative ed organizzative rilevanti per l'intero Paese;

Considerato che per valutare e migliorare il SSR risulta utile e necessario un confronto e una collaborazione con l'AGENAS, anche nell'applicazione dei contenuti del D.M. 77/2022, in quanto l'Agenzia rappresenta un Ente all'avanguardia in termini di sistemi di misurazione e valutazione degli standard e terzo rispetto al contesto specifico;

Ritenuto, pertanto, che la Regione FVG, in attuazione della citata L.R. n. 13/2023, è autorizzata ed ha l'esigenza di sottoscrivere apposito atto convenzionale di collaborazione con l'AGENAS, della durata di anni due prorogabili per pari durata, al fine di potenziare e rafforzare il Servizio Sanitario Regionale, in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio calcolati con il predetto sistema di garanzia ai sensi del citato D.M. 12.03.2019;

Dato atto che, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 20, della L.R. 13/2023, per le attività oggetto di convenzione è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e l'AGENAS;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 commi 18 e 19 della L.R. n. 13/2023, con valenza biennale, eventualmente prorogabile di un ulteriore biennio, al fine di potenziare e rafforzare il Servizio Sanitario Regionale, in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio calcolati con il predetto sistema di garanzia ai sensi del citato D.M. 12.03.2019;

Ritenuto, altresì, di autorizzare l'Assessore competente alla sottoscrizione della convenzione in parola e all'adozione degli atti conseguenti;

Ritenuto, infine, di autorizzare modifiche allo schema di Convenzione di natura non sostanziale, anche per adattarlo a specifiche esigenze operative;

Visti:

- il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 19.6.2020, n. 893, "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla protezione civile,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, lo schema di convenzione, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), al fine di potenziare e rafforzare il Servizio Sanitario Regionale, in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio calcolati con il predetto sistema di garanzia ai sensi del citato D.M. 12.03.2019;
2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, la stipula della convenzione di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 8, commi 18 e 19 della L.R. n. 13/2023, della durata di anni due prorogabili per pari durata, al fine di potenziare e rafforzare il Servizio Sanitario Regionale, in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio calcolati con il predetto sistema di garanzia ai sensi del citato D.M. 12.03.2019;
3. di autorizzare l'Assessore competente alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) e all'adozione degli atti conseguenti da parte della Direzione centrale competente;
4. di autorizzare modifiche allo schema di Convenzione di natura non sostanziale, anche per adattarlo a specifiche esigenze operative;
5. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento comporta una spesa finanziaria pari a 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE